



20/01/2017

0005314

data

numero di protocollo

Ufficio Pensioni

posizione

Titolo VIII/8

Al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria Federico II

aou.protocollo@pec.it

Ai Presidenti delle Scuole

Ai Direttori dei Dipartimenti Universitari

Ai Direttori dei Centri, dei Centri Interdipartimentali e dei
Centri Interuniversitari

Al Presidente del Centro di Ateneo per le Biblioteche

Ai Direttori di Biblioteca di Area

Al Responsabile dell'Area Supporto e Coordinamento
Corsi Scienze Biotechologiche

Al Presidente del C.S.I.

Al Direttore dell'Azienda Agraria e Zootecnica

Al Direttore dell'Orto Botanico

Al Direttore della Scuola Interuniversitaria
Campana di Specializzazione all'Insegnamento

Al Direttore della Scuola di Specializzazione per
le Professioni Legali

Al Direttore della Scuola di Specializzazione in
Beni Architettonici e del Paesaggio

Ai Capi Ripartizione

Ai Capi Ufficio

LORO SEDI

e p.c. Alla F.I.c. – C.G.I.L.

flc-cgil@pec.unina.it

Alla Federazione

C. I. S. L. – UNIVERSITA'

cisl@pec.unina.it

Alla U.I.L. RUA

uil-rua@pec.unina.it

Al CSA di C.I.S.A.L. Università

csa-cisal@pec.unina.it

AL CONFESAL Federazione SNALS

Università/CISAPUNI

confsal-snals-cisapuni@pec.unina.it

All'USB Università

rdb-cub@pec.unina.it

Al Coordinatore della RSU

mecarlo@pec.unina.it

Oggetto: Ulteriore salvaguardia pensionistica (c.d. Ottava salvaguardia) – Art. 1, comma 214, lettera e) della legge 21 dicembre 2016, n. 232, pubblicata in G.U. – Serie Generale - n. 297 del 21 dicembre 2016 (S.O. n. 57)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 è stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) entrata in vigore il 1° gennaio 2017 che, all'articolo 1, comma 214, individua le categorie di lavoratori per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. riforma Fornero), ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.

In particolare, per quel che concerne la fattispecie applicabile al personale in servizio presso questa Amministrazione, la lettera e) del predetto comma 214 dispone che le succitate disposizioni continuino ad applicarsi “*nel limite di 700 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011*”.

Pertanto i destinatari della norma di cui alla presente salvaguardia sono esclusivamente i **lavoratori che nel corso dell'anno 2011 risultavano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave** ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sempreché maturino i requisiti richiesti.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 41 del 29.12.2016, reperibile sul sito web di Ateneo: www.unina.it/ateneo/personale, ha reso noto che le istanze da parte dei lavoratori interessati devono essere presentate presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza degli istanti ed ha evidenziato che il termine della presentazione delle istanze è individuato in 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (vigente a decorrere dal 1° gennaio 2017) e, dunque, entro il **2 marzo 2017**.

In particolare l'istanza per accedere al beneficio in parola deve essere trasmessa ai competenti Ispettorati Territoriali del Lavoro all'indirizzo di posta elettronica certificata delle medesime (per esempio: dtl.roma@pec.lavoro.gov.it) o all'indirizzo di posta elettronica dedicata o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R, con una delle seguenti modalità:

- 1) direttamente dai lavoratori interessati;
- 2) dai soggetti abilitati (es. patronati ex lege n. 152/2001; consulenti del lavoro/dottori commercialisti ex lege n. 12/1979).

Come precisato nella sopraindicata Circolare, alla predetta istanza va allegata “*apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000*”.

I moduli relativi all'istanza ed alla dichiarazione sostitutiva, redatti dal Ministero del Lavoro, sono reperibili anche sul sito web di Ateneo già indicato.

Si prega di assicurare alla presente circolare la massima diffusione tra tutto il personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, che sarà altresì consultabile anche sul sito istituzionale di Ateneo.

F.to Il Direttore Generale
Dott. Francesco Bello

F.to Il Rettore
Prof. Gaetano Manfredi

Ripartizione Personale Contrattualizzato,
Trattamento Pensionistico e Affari Speciali
Dirigente: Dott.ssa Gabriella FORMICA
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Pensioni
Responsabile del procedimento:
Paolo Dionisio, Capo dell'Ufficio
e-mail: pensioni@unina.it
pec: pensioni@pec.unina.it

AP